



# ORDINANZA MUNICIPALE SUI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI UNA BICICLETTA ELETTRICA O SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

del 24 febbraio 2020

**Il Municipio di Monteceneri,**

richiamati

- l'Art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e l'Art. 44 del relativo Regolamento di applicazione;
- il Regolamento comunale sull'efficienza energetica del 16 maggio 2018;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;
- il piano d'azione contenuto nel Piano Energetico Comunale 2018,

**ordina:**

## **Art. 1**      **Scopo**

<sup>1</sup> La presente ordinanza ha lo scopo di promuovere la mobilità lenta quale alternativa all'automobile per gli spostamenti quotidiani, in attuazione del Regolamento comunale sull'efficienza energetica del 16 maggio 2018, e disciplina importo e modalità di attribuzione per un contributo

- a) all'acquisto di una bicicletta elettrica
- b) per la modifica di equipaggiamento di una bicicletta tradizionale in elettrica
- c) per la sostituzione della batteria di una bicicletta elettrica

<sup>2</sup> Ai sensi della presente ordinanza, ognuna delle situazioni sussidiate è definita "contributo".

## **Art. 2**      **Beneficiari e condizioni d'incentivazione**

<sup>1</sup> Possono beneficiare degli incentivi le persone fisiche domiciliate nel Comune, in ragione di 1 contributo ogni 5 anni.

<sup>2</sup> Possono beneficiare degli incentivi le persone giuridiche, gli enti e le fondazioni con sede legale nel Comune, in ragione di 1 contributo ogni 5 collaboratori, ogni 5 anni, purché queste rendano verosimile che il mezzo acquistato viene utilizzato sul territorio comunale per scopi di mobilità aziendale.



**Art. 3 Contributo finanziario**

Previa la disponibilità del credito, per le situazioni descritte all'Art. 1 il Comune riconosce un sostegno finanziario pari al 20% del prezzo netto di acquisto, IVA compresa, fino ad un massimo di fr. 500.00.

**Art. 4 Condizioni**

<sup>1</sup> L'acquisto può essere effettuato presso un qualsiasi rivenditore in Svizzera.

<sup>2</sup> La bicicletta deve essere omologata per la vendita in Svizzera e inserita nel catalogo e-bike Ticino ([www.ebiketicino.ch](http://www.ebiketicino.ch)).

<sup>3</sup> Il fabbricante deve offrire almeno un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino.

**Art. 5 Procedura per la richiesta dell'incentivo e il versamento dei contributi**

<sup>1</sup> Le richieste di incentivo vanno inoltrate per iscritto al Municipio con il formulario apposito, la fattura originale (di cui può essere richiesta la restituzione) e la prova dell'avvenuto pagamento.

<sup>2</sup> Se la richiesta soddisfa le condizioni, il pagamento avviene tramite accredito bancario o postale entro 60 giorni dalla ricezione della stessa; è escluso il pagamento a contanti.

**Art. 6 Obbligo di restituzione dell'incentivo**

In caso di vendita o cessione dell'oggetto che ha usufruito del sussidio nei 3 anni successivi all'acquisto, il beneficiario ha l'obbligo di informare il Municipio e rimborsare l'importo ottenuto, secondo i seguenti criteri (base: data della fattura):

- a) vendita/cessione entro il primo anno: restituzione completa del sussidio
- b) vendita/cessione tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 sussidio
- c) vendita/cessione tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 sussidio

**Art. 7 Pubblicazione delle informazioni**

Il Municipio può pubblicare in forma anonimizzata, a scopo divulgativo, i dati concernenti gli oggetti che hanno beneficiato degli incentivi.

**Art. 8 Revoca e restituzione dell'incentivo**

Il Municipio si riserva il diritto di revocare l'incentivo e se del caso di chiederne la restituzione in caso lo stesso sia stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o in virtù di fatti inesatti e incompleti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

**Art. 9 Pubblicazione e rimedi giuridici**

<sup>1</sup> La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito Internet del Comune per un periodo di 30 giorni.

<sup>2</sup> Durante tale periodo contro il contenuto della stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato.




**Art. 10 Abrogazione di atti normativi**

L'ordinanza abroga e sostituisce ogni precedente disposizione in materia di incentivi per l'acquisto di biciclette elettriche.

**Art. 11 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore con la crescita in giudicato della stessa il giorno successivo la fine del periodo di pubblicazione.

**PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI**

**Il Sindaco**  
  
Anna Celio Cattaneo  
i.s.



**Il Segretario**  
  
Tiziano Ferracin

**Adottata con risoluzione municipale n. 149/2020 del 24 febbraio 2020**

**In pubblicazione agli albi comunali dal 02.03.2020. al 01.04.2020.**

**Rivera, 28 febbraio 2020**